

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

**Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.**

**Art. 79**

*(Modifiche all' articolo 13 della legge regionale 6/2008 )*

1. All' articolo 13 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** al comma 3 dopo le parole << predispone il PVD >> sono inserite le seguenti: << anche solo per alcune specie, >>;

**b)** dopo il comma 7 è inserito il seguente:

**<<7 bis.** In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018, i criteri per la concessione del prelievo di fauna di cui al comma 7 possono essere adottati con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato faunistico regionale. La deliberazione stabilisce anche i criteri per concedere il prelievo di fauna prevedendo correttivi, integrazioni e modifiche rispetto ai contenuti dei piani di prelievo dei PVD.>>.